



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.6.2005
COM(2005) 225 definitivo

2005/0107 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)
Verso una società giusta**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2005) 690}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Nella comunicazione “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione – il rilancio della strategia di Lisbona¹”, la Commissione ha sottolineato che “la ripresa della crescita è vitale per la prosperità. Essa può riportare la piena occupazione e costituisce la base della giustizia sociale e della creazione di opportunità per tutti”.

Raggiungere questo ambizioso obiettivo della strategia di Lisbona sarà però difficile fino a quando importanti fasce della popolazione dell’UE non avranno accesso al lavoro, alla formazione e ad altre opportunità. In un’ottica di sviluppo di un’economia e di una società più competitive e dinamiche, è importante eliminare gli elementi di discriminazione e sfruttare le potenzialità offerte della diversità. Nella comunicazione sull’agenda sociale relativa al periodo 2005-2010, la Commissione ha sottolineato l’importanza di favorire, offrendo a tutti pari opportunità, una società più solidale ed ha annunciato l’intenzione di elaborare una nuova strategia quadro in materia di non discriminazione e pari opportunità per tutti (illustrata nella comunicazione che accompagna la presente proposta di decisione).

Una delle principali iniziative annunciate nella comunicazione è la proposta di designare il 2007 come Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Tale iniziativa rappresenta una risposta ad una delle principali sfide individuate da chi ha contribuito al libro verde della Commissione su *uguaglianza e non discriminazione in una UE allargata*², in cui la maggioranza degli interventi chiedeva ulteriori iniziative di sensibilizzazione volte a contrastare gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori e ad informare i cittadini sui propri diritti e doveri. L’obiettivo dell’Anno europeo è quello di sensibilizzare i cittadini sui vantaggi di una società giusta e solidale in cui vi siano pari opportunità per tutti. Ciò implicherà affrontare il problema rappresentato dagli ostacoli che rendono difficile la partecipazione alla vita sociale e promuovere la percezione della diversità come fonte di vitalità socioeconomica.

2. IL DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA E ALLA PROTEZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Negli ultimi trent’anni è stato adottato un numero notevole di atti volti a combattere la discriminazione sessuale a livello di salario, condizioni di lavoro e sicurezza sociale. Oggi, la promozione della parità tra uomini e donne è riconosciuta come uno dei compiti fondamentali della Comunità (Articolo 2 del trattato CE). L’azione della Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne (Articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE).

L’adozione del trattato di Amsterdam del 1997, che ha introdotto nel trattato CE un nuovo articolo 13, ha rappresentato un importante progresso nella lotta contro la discriminazioni. In virtù di questo articolo, la Comunità europea ha adottato all’unanimità e in tempi record un

¹ COM(2005) 24.

² COM(2004) 379.

pacchetto completo formato da due direttive³ e un programma d'azione, dimostrando così l'impegno dell'Unione europea verso una società priva di discriminazioni. Tale iniziativa ha inoltre segnalato ai paesi non UE che il principio della parità e della discriminazione fanno parte dello zoccolo dei diritti fondamentali su cui poggia l'Unione europea. Più recentemente, il Consiglio ha adottato una direttiva (2004/113/CE) in materia di parità tra uomini e donne, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Per quanto concerne la lotta contro le discriminazioni, il 2007 sarà un anno significativo dal punto di vista della legislazione europea. Le proroghe concesse ad alcuni Stati membri per recepire le disposizioni in materia di handicap ed età di cui alla direttiva 2000/78/CE saranno scadute e quindi tutti i cittadini, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, dalla religione, dalle convinzioni personali, dall'handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale avranno diritto a beneficiare di un'eguale protezione contro la discriminazione in tutta la UE. Inoltre, entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri dovranno recepire nelle legislazioni nazionali le disposizioni della direttiva 2004/13/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne.

È necessario che tutti si impegnino per garantire che le leggi dell'Unione europea in materia, che possono avere importanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini, siano meglio conosciute e più accessibili al pubblico. A tale scopo, è necessario sensibilizzare i cittadini sui danni che le discriminazioni possono causare, e sottolineare l'obbligo legale di non discriminare il prossimo.

3. LE NUOVE SFIDE POLITICHE

Nonostante l'entrata in vigore di importanti leggi europee contro le discriminazioni e a favore della parità tra uomini e donne, nella vita quotidiana del cittadino europeo continuano ad essere presenti discriminazioni e ineguaglianze.

3.1. Ineguaglianze persistenti

Le donne, che da più di trent'anni beneficiano di forme di tutela giuridica contro le discriminazioni, continuano ad essere pagate in media il 15% in meno degli uomini a parità di funzioni e la società europea continua a non prevedere forme di rappresentazione di tutte le popolazioni che ne fanno parte, soprattutto in campo decisionale e politico. A titolo di esempio, solo il 23% dei seggi del Parlamento sono attualmente occupati da donne.

L'Organizzazione mondiale del lavoro ha condotto in alcuni paesi dell'Unione europea delle ricerche su larga scala che hanno dimostrato che a parità di titoli, le caratteristiche individuali quali l'origine etnica, la presenza di handicap e l'età hanno un'incidenza sulle probabilità di trovare un lavoro.

Altri gruppi continuano a subire pesanti forme di esclusione, sia in termini di partecipazione al mercato del lavoro che di povertà. I migranti e le minoranze etniche che vivono nelle aree urbane depresse corrono spesso il rischio di essere esclusi socialmente a causa tanto della zona di residenza che delle origini etniche. Lo studio condotto dall'Unione europea intitolato

³ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 e direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

“La situazione dei Rom nell'Unione allargata”⁴ sostiene che, nei paesi per i quali sono disponibili dati, la popolazione Rom incontra gravi ostacoli nei campi dell'occupazione e dell'istruzione.

3.2. La società europea sta cambiando

Il fatto che la popolazione europea stia invecchiando - per effetto della diminuzione dei tassi di fertilità e di mortalità - avrà pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro. Nei prossimi 25 anni, la popolazione europea di età lavorativa diminuirà di oltre 20 milioni, ed è chiaro che sarà necessario compensare gli effetti demografici sul mercato del lavoro aumentando la partecipazione delle persone che ne sono attualmente, e per diversi motivi, escluse.

In molti paesi dell'Unione europea, la migrazione internazionale e l'aumento della mobilità hanno accentuato la tendenza verso società caratterizzate da una maggiore diversità etnica, culturale e religiosa. La presenza ormai di migranti di seconda e terza generazione può richiedere lo sviluppo di nuove politiche. L'allargamento dell'Unione ha richiamato l'attenzione sulla situazione dei Rom, che costituiscono la minoranza etnica europea più svantaggiata.

Una delle principali sfide che l'Unione dovrà affrontare riguarda la questione della coesione sociale, che può essere risolta dando la possibilità a tutti i membri della composita società europea di realizzare le proprie potenzialità e di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e politica.

4. L'ANNO EUROPEO DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

4.1. Obiettivi generali

Nonostante i progressi raggiunti a livello UE in materia di eliminazione delle discriminazioni e di promozione delle pari opportunità, il cammino da compiere è ancora lungo, perché anche la migliore delle leggi si rivela inadeguata se non esiste la volontà politica di tradurla in iniziative concrete a lungo termine e se non può contare su un solido sostegno popolare.

Sulla base dei risultati dei precedenti Anni europei, in particolare l'Anno europeo contro il razzismo (1997) e più recentemente l'Anno europeo dei disabili (2003) e la campagna promozionale paneuropea “Sì alle diversità – No alle discriminazioni”⁵, l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti sarà l'occasione di promuovere una società più solidale che valorizza le differenze nel quadro dei valori di base dell'Unione europea, per esempio la parità tra uomini e donne, di sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'acquis in materia di parità e non discriminazione e di stimolare il dibattito, il dialogo e gli scambi di buone pratiche.

4.2. Obiettivi specifici: diritti, rappresentatività, riconoscimento e rispetto

4.2.1. Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione

⁴ Disponibile al sito:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/roma04_en.pdf.

⁵ www.stop-discrimination.info.

È necessario che i cittadini conoscano meglio la legislazione dell'Unione europea in materia di parità e non discriminazione. L'Unione europea possiede uno dei quadri legislativi in materia più avanzati al mondo, ma, apparentemente, i cittadini conoscono poco i diritti e i doveri che derivano da tali disposizioni. L'obiettivo dell'Anno europeo è quello di informare i cittadini che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione, dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età e dagli orientamenti sessuali, hanno diritto ad essere trattati allo stesso modo.

4.2.2. Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale

È necessario intavolare un dibattito e un confronto per promuovere l'incremento della partecipazione a tutti i settori e a tutti i livelli della società dei gruppi attualmente poco rappresentati. Una politica che favorisce le pari opportunità, infatti, non riguarda solamente l'eliminazione delle discriminazioni, ma anche la promozione di una partecipazione piena per tutti. Le difficoltà incontrate da alcune comunità, per esempio i Rom, sono così ampie e radicate nella struttura della società, che è forse necessario ricorrere ad azioni positive per far fronte all'esclusione. A tale proposito, l'Anno europeo si prefigge di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di promuovere e sviluppare politiche e iniziative per aumentare la partecipazione dei gruppi che non sono sufficientemente rappresentati.

4.2.3. Riconoscimento: valorizzare e accogliere la diversità

Uno degli obiettivi dell'Anno europeo è quello di sensibilizzare i cittadini sul contributo positivo e concreto che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione, dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età e dagli orientamenti sessuali, possono dare alla società. Attraverso questa iniziativa, si cercherà di coinvolgere il grande pubblico in un dibattito aperto sul significato della diversità nell'Europa contemporanea e sulla possibilità di instaurare un clima idoneo alla valorizzazione delle diversità e al rispetto del diritto alla protezione contro le discriminazioni. Attraverso questa iniziativa, si riconosce la diversità in Europa come fonte di vitalità socioeconomica che dovrebbe essere sfruttata, valorizzata e goduta in quanto elemento che arricchisce il tessuto sociale e componente importante del benessere economico.

4.2.4. Rispetto e tolleranza: promuovere una società più solidale

Uno degli obiettivi dell'Anno europeo è sensibilizzare i cittadini sull'importanza di promuovere le buone relazioni tra i diversi gruppi sociali, in particolare tra i giovani, cercando di creare contatti e occasioni di incontro, in uno sforzo di promozione e di divulgazione dei valori delle pari opportunità e della lotta contro le discriminazioni. A questo proposito, è necessario lavorare all'eliminazione di stereotipi e pregiudizi.

4.3. Promuovere il cambiamento

L'iniziativa dell'Anno europeo riguarderà gli ostacoli e le ineguaglianze di cui sono vittime numerose comunità, affrontando su più piani la realtà della discriminazione. In tutte le azioni previste dall'iniziativa sarà inserita la dimensione delle problematiche di genere. Nell'ambito dell'iniziativa, saranno favorite le relazioni tra comunità diverse e la fiducia e la comprensione reciproca, che contribuiranno alla formazione di una società più solidale.

L'iniziativa terrà conto anche dei progressi realizzati a livello nazionale e dei contesti socioeconomici dei paesi coinvolti. A tale scopo, la Commissione ritiene opportuno decentralizzare a livello nazionale la maggior parte delle azioni previste dall'iniziativa. Tali attività, definite a livello europeo in modo da garantire la coerenza dell'approccio, potranno successivamente essere adattate alle specificità di ogni paese coinvolto.

4.3.1. Lavorare insieme ai paesi partecipanti

L'Unione può fornire un quadro entro cui elaborare le azioni a favore delle pari opportunità per tutti, ma i risultati concreti possono essere raggiunti solamente se la Commissione collabora strettamente con i paesi partecipanti. A tale scopo e nel rispetto delle azioni progettate a livello nazionale, regionale e locale, la Commissione delegherà i suoi poteri di esecuzione del bilancio alle rispettive autorità nazionali.

La UE cercherà di coinvolgere un'ampia gamma di partecipanti, invitandoli a partecipare ad un dialogo permanente sulle priorità e sui meccanismi di realizzazione dell'iniziativa. L'iniziativa non dovrà quindi rivolgersi solamente ai gruppi tradizionalmente interessati alle questioni della parità e della non discriminazione, ma a tutta la società.

Per garantire la realizzazione effettiva dell'iniziativa, i servizi della Commissione elaboreranno gli opportuni orientamenti operativi, che rappresenteranno un punto di riferimento per lo sviluppo dei piani nazionali relativi alle azioni previste nel quadro dell'Anno europeo, che i paesi partecipanti dovranno presentare alla Commissione al più tardi entro il dicembre 2006. Una volta approvati dalla Commissione, tali piani condizioneranno la delega dei poteri di esecuzione del bilancio comunitario agli organismi nazionali intermedi selezionati.

4.3.2. Collaborare

Le singole azioni che riguardano la parità non sono naturalmente di responsabilità esclusiva delle autorità nazionali. Per risultare efficace, gli organizzatori dell'Anno europeo devono stimolare la partecipazione di tutte le parti interessate che possono promuovere la parità e la non discriminazione, per esempio le parti sociali che rappresentano la società civile, e sensibilizzare e mobilitare le parti interessate, affinché queste collaborino in maniera concreta e continuativa e partecipino in modo attivo e responsabile al successo dell'iniziativa.

A tale scopo, i paesi partecipanti dovranno:

- nominare un organismo nazionale di coordinamento formato da rappresentanti del governo, partner sociali, le Comunità beneficiarie e altri segmenti della società civile;
- creare un ampio partenariato e integrare la questione delle pari opportunità in tutte le aree politiche sensibili, tra cui i settori del lavoro e dell'istruzione, i media e il mondo economico e politico.

5. COMPLEMENTARITÀ

La Commissione garantirà che le attività finanziate nel quadro dell'Anno europeo siano complementari ad altre iniziative comunitarie pertinenti in settori quali i fondi strutturali, lo sviluppo rurale, l'istruzione e la formazione, la cultura, il dialogo interculturale, i giovani, i diritti relativi alla cittadinanza, l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, i diritti

fondamentali, l'immigrazione e il diritto d'asilo, eccetera. Il compito degli organismi di coordinamento sarà quello di evitare le sovrapposizioni e destinare i fondi stanziati alla realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa.

6. VALORE AGGIUNTO DELL'UE (SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ)

Le misure proposte nel quadro dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti verranno elaborate in modo da dare un valore aggiunto a livello europeo, sensibilizzando i destinatari su valori fondamentali europei (il diritto alla parità e alla non discriminazione) e stimolando il dibattito pubblico nel quadro della sempre maggiore diversità che caratterizza la società europea. Considerate la portata e la natura, queste azioni possono essere realizzate meglio - o esclusivamente - a livello europeo. La proposta è pertanto conforme al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

Le attività programmate riguardano la fornitura lo scambio di informazioni e di buone pratiche, mentre saranno oggetto di studi ulteriori le aree attualmente caratterizzate da informazioni insufficienti. L'iniziativa dell'Anno europeo sottolinea l'importanza del rispetto delle diverse tradizioni e dei contesti nazionali degli Stati Membri, permette una certa flessibilità nella fase di attuazione e evita di interferire con le buone pratiche già presenti in alcuni di essi. In questo modo, la proposta si conforma anche al principio di proporzionalità.

7. CONSULTAZIONI ESTERNE

La presente proposta di Anno europeo delle pari opportunità per tutti rappresenta una risposta diretta al problema chiaramente definito nei numerosi contributi al libro verde su "Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata" e alle varie valutazioni esterne di programmi comunitari.

8. VALUTAZIONE PRELIMINARE

La valutazione preliminare dell'iniziativa, che è allegata alla presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata realizzata dalla Commissione e i risultati dimostrano l'importanza delle azioni proposte per realizzare gli obiettivi previsti nonché il valore aggiunto delle azioni a livello comunitario.

9. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA ARTICOLO PER ARTICOLO

L'articolo 1 designa il 2007 Anno europeo delle pari opportunità per tutti.

L'articolo 2 precisa gli obiettivi dell'iniziativa.

L'articolo 3 illustra il contenuto delle azioni e rimanda il lettore all'Allegato per dettagli ulteriori.

L'articolo 4 definisce i termini della cooperazione e dell'attuazione a livello comunitario e illustra come saranno attuate a livello europeo le azioni previste dall'iniziativa.

L'articolo 5 definisce i termini della cooperazione e dell'attuazione con gli Stati membri e illustra come saranno attuate le azioni previste dall'iniziativa.

L'articolo 6 prevede la creazione di un comitato consultivo che assista la Commissione nelle decisioni relative all'attuazione dell'iniziativa.

L'articolo 7 stabilisce le disposizioni finanziarie relative alle azioni che saranno attuate a livello comunitario e a livello nazionale.

L'articolo 8 stabilisce la procedura relativa alla selezione delle azioni da sostenere a livello comunitario e a livello nazionale.

L'articolo 9 prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca la coerenza e la complementarità con le altre azioni ed iniziative comunitarie.

L'articolo 10 definisce i termini della partecipazione dei paesi partecipanti.

L'articolo 11 definisce gli stanziamenti destinati alle azioni, conformemente all'accordo interistituzionale sulle basi giuridiche. L'importo proposto può essere corretto in base all'accordo definitivo sulle nuove prospettive finanziarie 2007-2013.

L'articolo 12 prevede che la Commissione possa cooperare con le organizzazioni internazionali.

L'articolo 13 illustra il meccanismo di controllo e valutazione da applicare all'iniziativa.

L'articolo 14 specifica la data di entrata in vigore della decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)
Verso una società giusta**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica nei campi, tra gli altri, dell'occupazione, della formazione professionale, dell'istruzione, dei beni e dei servizi e della protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e che vieta ogni forma di discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali, su eventuali handicap, sull'età e sull'orientamento sessuale e la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (2) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione basata su una serie di motivi.
- (3) L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i campi.

⁶ GU C ..., pag.

⁷ GU C ..., pag.

⁸ GU C ..., pag.

- (4) L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.
- (5) L'agenda sociale 2005-2010, che integra e sostiene la strategia di Lisbona, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica. Una delle priorità dell'agenda sociale è la promozione delle pari opportunità per tutti come strumento verso una società più solidale.
- (6) Il 2007 coinciderà con il 10° anniversario dell'Anno europeo contro il razzismo, che ha permesso di registrare notevoli progressi verso l'eliminazione della discriminazione razziale.
- (7) La legislazione europea ha sensibilmente innalzato il livello delle garanzie di uguaglianza e di protezione contro le ineguaglianze e le discriminazioni nell'Unione europea ed ha agito come catalizzatore per lo sviluppo di un approccio alla parità e alla non discriminazione più coerente e più basato sui diritti.
- (8) Una condizione fondamentale del successo del quadro giuridico comunitario contro le discriminazioni è l'ampiezza del sostegno popolare sul quale può contare. L'Anno europeo dovrebbe agire come catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e forza alla campagna per le pari opportunità, contribuire ad attirare l'attenzione dei politici e stimolare tutte le persone interessate a realizzare la nuova strategia quadro dell'Unione europea sulle pari opportunità.
- (9) I diversi livelli dei progressi registrati nei vari Stati membri e la diversità in termini di contesti socioeconomici e culturali e di sensibilità rendono opportuno decentrare a livello nazionale la maggior parte delle azioni previste dall'iniziativa, attraverso un sistema di gestione centralizzata indiretta conforme all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e delle sue disposizioni di applicazione⁹.
- (10) La partecipazione all'Anno europeo per le pari opportunità per tutti dovrebbe essere aperta agli Stati membri, ai paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni di cui all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ai paesi candidati che beneficiano della strategia di preadesione e ai paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni di cui ai rispettivi accordi, e ai paesi che rientrano nella politica europea di vicinato, conformemente alle disposizioni di cui al documento strategico del maggio 2004 e ai piani d'azione nazionali.
- (11) È necessario poter contare sulla coerenza e sulla complementarità con le altre iniziative comunitarie, in particolare con le azioni di lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale e di promozione dei diritti fondamentali nei settori dell'istruzione e della formazione, della cultura e del dialogo interculturale, dei giovani, dei diritti relativi alla cittadinanza, dell'immigrazione e dei diritti d'asilo e della parità tra uomini e donne.

⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002); regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002).

- (12) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio¹⁰.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati dagli Stati membri, data la necessità, tra gli altri aspetti, di partenariati multilaterali, di scambiare informazioni a livello internazionale e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario per via della portata delle azioni previste, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. La presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti

L'anno 2007 è dichiarato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti" ("Anno europeo").

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell'Anno europeo sono i seguenti:

- (a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione. L'Anno europeo permetterà di informare i cittadini che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età e dagli orientamenti sessuali, hanno diritto alla parità di trattamento.
- (b) Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale. L'Anno europeo favorirà la riflessione e la discussione sulla necessità di una maggiore partecipazione alla vita sociale in tutti i settori e a tutti i livelli.
- (c) Riconoscimento: valorizzare e accogliere la diversità. L'Anno europeo permetterà di sottolineare, evidenziando i benefici della diversità, il contributo positivo che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza e dall'origine etnica, dalla religione, dalle

¹⁰ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

convinzioni personali, dall'età e dagli orientamenti sessuali, possono dare alla società.

- (d) Rispetto e tolleranza: promuovere una società più solidale. L'Anno europeo permetterà di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di favorire buone relazioni tra tutti i membri della società, in particolare tra i giovani, e di promuovere e diffondere i valori che sottendono la lotta contro le discriminazioni.

Articolo 3 *Contenuti delle azioni*

1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comportare l'organizzazione o il sostegno delle attività seguenti:
 - (a) incontri e manifestazioni;
 - (b) campagne promozionali ed informative;
 - (c) collaborazione con i media, il mondo economico e le imprese;
 - (d) indagini e studi a livello comunitario o nazionale.
2. I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

Articolo 4 *Cooperazione ed attuazione a livello nazionale*

La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.

In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all'articolo 9.

Essa organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, soprattutto a livello europeo, sulla progettazione e l'attuazione dell'Anno europeo e sulle azioni che seguiranno. A tal fine, la Commissione trasmette a tutte le parti interessate le informazioni necessarie e comunica il suo parere al comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5 *Cooperazione e attuazione a livello nazionale*

1. Ogni Stato istituisce o designa un organismo di coordinamento nazionale o un organismo amministrativo equivalente cui spetta il compito di organizzare la propria partecipazione all'Anno europeo. Ogni Stato veglia affinché tale organo comprenda esponenti di una serie di organizzazioni che rappresentano le fasce di popolazione potenzialmente esposte a discriminazioni o disparità di trattamento ed altri partecipanti interessati.

Ogni Stato garantisce che tale organismo partecipi alla progettazione, alla definizione e alla realizzazione del piano nazionale che va presentato alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2006. I piani nazionali permetteranno di adeguare ai rispettivi contesti nazionali e culturali gli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La Commissione delega i suoi poteri di esecuzione del bilancio agli organismi nazionali intermedi scelti dagli Stati partecipanti e da essa approvati conformemente alle procedure di cui alla parte II, punto (1), dell'allegato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

Una volta verificato che la procedura e le condizioni di cui alla parte II, punto (1), dell'allegato sono soddisfatte, la Commissione approva l'organismo scelto e delega a questo i rispettivi poteri di esecuzione del bilancio.

3. Gli organismi nazionali intermedi adottano tutte le misure necessarie per eseguire i compiti di attuazione elencati nella parte II, punto 2, dell'allegato, per quanto concerne la selezione e la gestione delle azioni locali, regionali e nazionali di cui alla parte II, punto 4, dell'allegato.

Per l'attuazione dei compiti delegati, è necessario che l'organismo intermediario e la Commissione sottoscrivano un accordo di delega. Per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento finanziario, la Commissione esercita il diritto di controllo e supervisione sugli organismi intermedi.

Articolo 6 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante degli Stati membri è nominato dall'organismo nazionale intermedio, come indicato all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 Meccanismo finanziario

1. Le misure di livello comunitario, descritte nella parte I dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80% o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le misure di livello locale, regionale o nazionale, di cui alla parte II, punto 4, dell'allegato, possono essere oggetto di cofinanziamento dal bilancio generale delle Comunità europee fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi definitivi delle azioni attuate a livello locale, regionale o nazionale e conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 8
Procedura di presentazione e selezione delle domande

1. Le decisioni in merito al finanziamento delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. La domanda di assistenza finanziaria per le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate agli organismi nazionali intermedi istituiti dagli Stati. In base al parere espresso dagli organismi nazionali di coordinamento, gli organismi nazionali intermedi selezionano i beneficiari e assegnano l'assistenza finanziaria ai richiedenti che sono stati selezionati in base alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 9
Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali e regionali.

Insieme, essi garantiscono la massima complementarità tra Anno europeo e altre iniziative e risorse esistenti a livello nazionale e regionale, se queste ultime possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 10
Paesi partecipanti

L'iniziativa è aperta alla partecipazione di:

- (a) Stati membri;
- (b) Stati EFTA che hanno sottoscritto l'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
- (c) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;
- (d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari;
- (e) i paesi partner della politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d'azione nazionali. Gli eventuali sostegni finanziari ad attività organizzate in tale contesto da paesi partner della politica europea di vicinato sono coperti dallo strumento della politica europea di vicinato conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel quadro della cooperazione generale con tali paesi.

Articolo 11
Bilancio

La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 è pari a 13,6 mio EUR.

Articolo 12
Cooperazione internazionale

Nell'ambito dell'iniziativa dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 13
Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 14
Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Natura delle azioni di cui all'articolo 3

(I) AZIONI SU SCALA COMUNITARIA

1. Incontri e manifestazioni

- (a) organizzazione di riunioni a livello comunitario
- (b) organizzazione di manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione in merito agli obiettivi dell'Anno europeo, comprese le conferenze di apertura e di chiusura dell'iniziativa, tramite il sostegno concesso ai paesi che esercitano la presidenza dell'Unione europea in quei periodi e l'organizzazione del primo vertice annuale sulla parità.

2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti:

- (a) la creazione di un logo e di slogan relativi all'Anno europeo, da usare per le attività che rientrano nell'Anno europeo
- (b) una campagna d'informazione su scala comunitaria
- (c) l'adozione di misure adeguate per evidenziare i risultati ed aumentare la visibilità delle azioni e delle iniziative comunitarie che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo
- (d) l'organizzazione di competizioni europee che evidenzino i risultati e le esperienze relative ai temi dell'Anno europeo.

3. Altre azioni

Cooperazione con organizzazioni private, con le società di radiotelecomunicazioni e con i media affinché diffondano informazioni relative all'Anno europeo.

Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di quesiti per valutare l'impatto dell'Anno europeo, da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto di tale iniziativa.

4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

- acquisto diretto di beni e di servizi, segnatamente nel campo della comunicazione, mediante bandi di gara con procedura aperta o ristretta
- acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara con procedura aperta o ristretta
- sovvenzioni concesse per coprire le spese relative ad eventi speciali a livello europeo intesi a presentare l'Anno europeo e a sensibilizzare i cittadini sui suoi obiettivi; tali finanziamenti non supereranno l'80% delle spese totali sostenute dal beneficiario

La Commissione può utilizzare assistenza tecnica e/o amministrativa a beneficio della Commissione stessa e degli Stati membri, per esempio per finanziare perizie esterne su argomenti specifici.

(II) AZIONI SU SCALA NAZIONALE

1. Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono essere ammesse ad un finanziamento a titolo del bilancio comunitario fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi per Stato membro.

A tal fine, la Commissione delega i suoi poteri di esecuzione del bilancio agli organismi nazionali intermedi. Conformemente agli articoli 35, 38 e 39 delle disposizioni di attuazione del regolamento finanziario, ogni Stato membro propone un organismo nazionale intermedio, dichiarando alla Commissione che quest'ultimo:

- (a) è un organismo pubblico o privato con un mandato di servizio di pubblico interesse soggetto a revisione contabile nazionale
- (b) è soggetto alla legge dello Stato membro in cui è stato istituito
- (c) soddisfa le condizioni di sana gestione finanziaria, verificata nel corso di un'analisi precedente
- (d) ha istituito, prima di cominciare le attività, sistemi di controllo interni, sistemi di contabilità, e le opportune procedure di concessione delle sovvenzioni
- (e) ha un'esperienza concreta di trattamento di questioni quali la non discriminazione e la parità di trattamento
- (f) offre idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione.

Ogni Stato membro dichiara per iscritto alla Commissione che l'organismo proposto è stato scelto in modo obiettivo e trasparente per soddisfare le condizioni poste dalla Commissione.

2. Dopo avere ricevuto la delega dei poteri di esecuzione del bilancio dalla Commissione, ogni organismo nazionale intermedio realizza i compiti seguenti:
 - (a) seleziona le azioni a livello nazionale, regionale e locale, sulla base di un invito a presentare proposte conforme al piano politico nazionale e realizza tutte le azioni necessarie per organizzare tale invito
 - (b) assegna e versa le sovvenzioni e gestisce gli accordi di sovvenzionamento specifici relativamente alle azioni scelte, organizza e realizza tutte le attività necessarie all'apertura e alla conclusione delle procedure di assegnazione, tra cui la firma degli accordi ed eventualmente il recupero delle sovvenzioni versate

- (c) controlla se i servizi realizzati nel quadro delle azioni selezionate sono stati attuati correttamente
- (d) riferisce alla Commissione in merito all'esecuzione dei servizi, fornisce le informazioni richieste e notifica senza indugio eventuali cambiamenti significativi di procedura e sistema e le ragioni del cambiamento
- (e) adotta le misure appropriate per evitare le irregolarità e le frodi ed eventualmente avvia azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, fatte salve le responsabilità della Commissione europea ai sensi del regolamento n. 2988/95, del regolamento n. 2185/96 e n. 1073/99
- (f) presenta senza indugio alla Commissione – in particolare all'Ufficio europeo antifrode (OLAF) – tutte le informazioni relative ai casi sospetti o effettivi di frode o corruzione o a qualsiasi altra attività illecita.

3. La Corte dei conti e l'OLAF possono esercitare gli stessi diritti della Commissione, soprattutto per quanto concerne l'accesso.

La Commissione può effettuare controlli sui beneficiari dei contratti e delle sovvenzioni concessi dall'organismo nazionale intermedio.

Qualora non risultino soddisfatte le condizioni che impongono che l'organismo nazionale intermedio operi in modo tale da garantire la completa osservanza del principio di sana gestione finanziaria e le condizioni legali e finanziarie per la delega, la Commissione può decidere di ritirare la responsabilità dell'esecuzione dei compiti assegnati.

A tal fine, le misure applicative e gli accordi di sovvenzionamento realizzati nel quadro della presente decisione prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o altro rappresentante autorizzato), revisioni contabili da parte della Corte dei conti e verifiche sul posto realizzate dall'OLAF o da altro servizio della Commissione, conformemente alle procedure di cui al regolamento n. 2185/96 del Consiglio.

4. Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono comprendere:

- (a) Incontri manifestazioni collegati agli obiettivi dell'Anno europeo, tra cui una manifestazione di apertura dell'iniziativa
- (b) Campagne di informazione ed altre misure a livello nazionale atte a divulgare i principi ed i valori che sottendono l'Anno europeo, compresa l'organizzazione di premi e competizioni
- (c) Cooperazione con organizzazioni private, con le società di radiotelecomunicazioni e con i media affinché diffondano a livello nazionale informazioni relative all'Anno europeo
- (d) Sondaggi e studi, diversi da quelli di cui al punto 1 (A).

(III) AZIONI CHE NON BENEFICIANO DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DAL BILANCIO COMUNITARIO

La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro materiale in relazione con l'Anno europeo, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati, se questi ultimi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante l'Anno europeo (2007) e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL: European Year of Equal Opportunities for All

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

Policy Area: Employment and Social Affairs

Activity : European Year of Equal Opportunities for All

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings:

New budget line 04.04.12 aimed at supporting activities carried out in the framework of the Year

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

01.01.2006 – 31.12.2007

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
	Non-comp	Non-diff ¹¹				
04.04.12	Non-comp	Non-diff ¹¹	YES	YES	YES	No [3...]

¹¹ Non-differentiated appropriations here after referred to as NDA.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) in current prices

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2006	2007	2008	2009	2010	n + 4 and later	Total
------------------	-------------	--	------	------	------	------	------	-----------------	-------

Operational expenditure¹²

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	6,000	7,600					13,600
Payment Appropriations (PA)		b	2,410	7,480	3,250	0,460			13,600

Administrative expenditure within reference amount¹³

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		a+c	6,000	7,600					13,600
Payment Appropriations		b+c	2,410	7,480	3,250	0,460			13,600

Administrative expenditure not included in reference amount¹⁴

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0,432	0,540	0,432				1,404
--	-------	---	-------	-------	-------	--	--	--	-------

¹² Expenditure that does not fall under Chapter xx01 of the Title xx concerned.

¹³ Expenditure within article xx 0104 of Title xx.

¹⁴ Expenditure within chapter xx01 other than articles xx0104 or rxx0105.

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,026	0,095	0,026				0,147
---	-------	---	-------	-------	-------	--	--	--	-------

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c +d+ e	6,458	8,235	0,458				15,151
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c +d+ e	2,868	8,115	3,708	0,460			15,151

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Participating States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		2006	2007	2008	2009	n + 3	n + 4 and later	Total
Participating States	f	0,100	6,500					6,600
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f	6,558	14,735					21,293

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

- Proposal is compatible with existing financial programming and with next financial programming (Commission's February 2004 Communication on the financial perspectives 2007-2013 COM(2004) 101)
- Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

- Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement¹⁵ (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

- Proposal has no financial implications on revenue
- Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ¹⁶
	<i>a) Revenue in absolute terms</i>							
	<i>b) Change in revenue</i>	Δ						

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	2006	2007	2008	2009	2010	n + 4 and later
Total number of human resources	4	5	4			

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

¹⁵ See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

¹⁶ Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

The changing nature of our societies poses significant, complex and new challenges to social, economic and political life.

Women, who have benefited from legal protection against discrimination for more than 30 years, continue to be paid on average 15% less than men for comparable work. European society continues to fall short of being representative of its diverse populations – most visibly in the decision and policy-making arena. For example, only 23% of parliamentary seats in the EU are currently occupied by women.

Large-scale surveys conducted by the International Labour Organisation in some EU countries have shown that with equal qualifications, personal characteristics such as ethnicity, disability and age have a bearing on the prospects of finding a job. Other groups continue to experience high levels of exclusion, both in terms of labour market participation and of poverty. Migrants and ethnic minorities living in deprived urban areas often face a double risk of being socially excluded - due to local urban residence and due to their ethnicity. Although there is a lack of ethnic data on this issue across Europe, figures from the United Kingdom¹⁷ show that ethnic minorities face significant differences in their labour market achievements compared with the majority of the population in comparable situations. An EU study on "the situation of Roma in an enlarged Union"¹⁸ reports that, in countries where data are available, the Roma population experience significant barriers in employment and education.

Europe's population is ageing as a result of the decline in fertility and mortality rates and this will have huge consequences for the labour market. Europe will see its working age population decline by over 20 million during the next 25 years. This development clearly underlines the need for offsetting the demographic effects on labour supply by raising the participation rates of those excluded, for whatever reason, from the labour market. Figures consolidated by the European Community Household Panel¹⁹ suggest that there is a correlation between ageing and disability.

In many EU countries, international migration and increased mobility have accentuated the trend towards more ethnic, cultural and religious diversity. The emergence of 2nd and 3rd generations of the descendants of migrants may require the development of new

¹⁷ UK Strategy Unit - "Ethnic minorities and the Labour Market" –2003 available at: <http://www.number-10.gov.uk/su/ethnic%20minorities/report/index.htm>.

¹⁸ available at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/roma04_en.pdf.

¹⁹ "Disability and social participation in Europe", European Commission, Eurostat, theme 3 "Population and social conditions", 2001, ISBN92-894-1577-0.

policies. The enlargement of the Union has drawn more attention to the situation of Roma people, who constitute the most disadvantaged ethnic minority group in Europe.

Building social cohesion is a key challenge for the Union. This implies allowing all members of Europe's diverse society to realise their potential and to participate fully in economic, social and political life. Equality within an increasingly diverse society is not just an issue for those who experience discrimination, it is central to the well-being, prosperity, unity and cohesiveness of European society as a whole. Equality is a mainstream, not a minority concern – it is a matter for all.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The measures proposed for the European Year of Equal Opportunities for All are designed to add value at European level by raising awareness about European issues (rights to equality and non-discrimination), by promoting and stimulating debate on questions which are of interest to individuals in all Participating States and by stimulating a public debate about the increasing diversity of European society. Given their scale and nature, these are actions which are best – or which can only be – carried out at European level. The proposal therefore conforms to the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.

The activities foreseen relate to the provision and exchange of information and good practice. It also involves the further study of areas where there is a currently a lack of information. The proposal for the Year emphasises how important it is to respect the different traditions and national contexts of the Participating States, both to enable flexibility in implementation and to avoid interfering with the good practices which already exist in some Participating States. In this way, the proposal also respects the principle of proportionality.

Strong coordinated implementation of interventions related to the objectives of the Year should be managed at Commission and MS levels. It could be recommended that the coordinating structures for the Year should build on, or involve the bodies already active in those fields. To ensure mainstreaming, it is recommended to involve the institutions, DG's and actors responsible for those actions. In any case, particular attention will be paid to the implementation of relevant programmes and the coordination of the results. The European Year would thus provide for the platform to diffuse the achievements realised by the Union in support to a more just and inclusive society and to inform about possibilities of cooperation offered by the Community in support to these general objectives.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

General objectives

Building and learning on the achievements of previous Years, notably the 1997 European year Against Racism and most recently the European Year of People with Disabilities in 2003, the European Year of Equal Opportunities will provide an unique opportunity and platform to raise awareness on a more cohesive society that celebrates differences and respect the substantial EU acquis in equality and non-discrimination. It will also stimulate debate and dialogue on questions which are central to achieving a just and inclusive society.

Specific objectives will be framed against four key messages – Rights – Recognition – Representation and Respect

Rights – Raising awareness on the right to equality and non-discrimination

There is a need for much more public awareness about EU legislation on equality and non-discrimination which constitute EU common values and principles. The Year will seek to highlight to the public at large, the message that all people, irrespective of their sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age and sexual orientation are entitled to equal treatment. A key challenge will be to demonstrate that the notion of "equality" does not mean "sameness" but rather taking account of differences and diversity to ensure equal treatment.

Representation – Stimulating a debate on ways to increase the participation in society

Debate and dialogue should be engaged on the most appropriate manner to promote a greater participation of under-represented groups in society in all sectors and at all levels, in particular in the business sector and decision and policy-making arena. Equal opportunities policy is not simply limited to the elimination of discrimination. It also requires equalising the opportunities to full and equal participation for all. The disadvantages experienced by some communities e.g the Roma are so wide-scale and embedded in the structure of society that positive action may be necessary to remedy the nature of their exclusion. In this regard, the Year will seek to highlight the need to promote and develop policies and initiatives to increase the participation of groups under-represented in society.

Recognition - Celebrating and accommodating diversity

A third challenge will be to raise awareness on the positive contribution that people, irrespective of their sex, racial or ethnic origin, religion or beliefs, disability, age and sexual orientation make to society as a whole. The Year will seek to engage the wider public in an open debate on what diversity means in today's Europe and will contribute to create a positive climate in which differences are valued in society and in particular the right to protection against discrimination is respected.

Respect and tolerance – Promoting a more cohesive society

The Year will seek to raise awareness about the importance of promoting good relations between all in society, and in particular young people. It will bring together different people or groups with a view to promoting and disseminating the values of equal treatment and fight against discrimination. Key to this will be to work on eliminating stereotypes and prejudices.

Expected Impact beyond the European Year

In line with these developments, the European Year should contribute on a longer term towards:

- Ensuring the correct and uniform application of the EU legislative framework throughout Europe by highlighting its central concepts and gaining the active support of the public towards non-discrimination and equality legislation.
- Contributing to promote a cross-ground approach to non-discrimination by encouraging the development of initiatives that will address all grounds of discrimination, by setting-up appropriate coordination structures encompassing all communities at the national level. At the same time, such cross-ground approach will not impede the development of targeted actions when particularities command it.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)²⁰ chosen for the implementation of the action.

x *Centralised Management*

x Directly by the Commission

x Indirectly by delegation to:

Executive Agencies

Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

x National public-sector bodies/bodies with public-service mission

Shared or decentralised management

With Member states

With Third countries

²⁰ If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

Commission and MS should ensure the consistency of the measures financed. Monitoring should facilitate the quality of the activity financed and the consistency with the objectives of the Year. The monitoring should therefore be implemented in order to ease the exchanges of experiences between Participating States and capitalisation of results achieved at EU level.

The design of the monitoring framework will be mainly the responsibility of the Commission in consultation with the Participating States. The implementation of monitoring systems will be in accordance with the responsibilities for the financing of activities. Reporting on objectives and results achieved will be included in the conditions to receive financing.

Examples of indicators are indicated below:

Example of actions to achieve the operational objectives	Example outcome indicators	Example of impact indicators
EU level conferences Events	N° and type of participants relevance of the timing Satisfaction rate Type of learning effects	Coverage of the event (media) Publication on the related subject Quality in the message communicated Improvement of the awareness Influence on policy process and discourse
Seminar / conferences	N° and type of participants Satisfaction rate	Type of learning effects Improvement of the knowledge base Relevance of the topic to the objectives of the Year
Information and promotion activities	N° and type of information and promotion activities relevance of timing and message provided	Coverage of the media Quality in the communication Influence on policy process and public discourse Improvement of the awareness and public support
Publication	N° of publication relevance of timing and	% of target population addressed

	message provided	Quality in the message communicated Improvement of the awareness
Survey / Studies	% of topics covered key issues and relevance of recommendations	Coverage of publication Improvement of knowledge base Use in the programming decisions

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

The ex-ante evaluation of the European Year is attached to this proposal for a European Parliament and Council Decision. It has been carried out by the Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. The evaluation results available show the relevance of the different actions supported to achieve the objectives described above, as well as the value-added of a Community level action in this area.

It mainly considers research documents, either produced or commissioned by the Commission services, or by other types of organisations (including national administrations, research institute, European agencies etc). It additionally pays attention to existing Community evaluations (in particular the evaluations of the Community programmes to combat discrimination and to promote equality) including the most directly connected to the objectives of a European Year. This concerns the 1997 European Year against Racism and the 2003 European Year of people with disabilities. European Years have proven to be an efficient instrument in putting European political issues on the top of the EU Agenda and in ensuring political commitment from all the EU actors. This type of intervention has increased added-value compared to single interventions carried out by Participating States. The Union-wide scale of such intervention has created a momentum throughout Europe to take action.

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

An external evaluation will be launched in n-1 of the Year in order to follow the monitoring of the year and provide interim results if needed. The evaluation results should be available mid n+1.

The impact of the Year will be measured with two Eurobarometer surveys, one before the start and one towards the end of the Year.

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

7. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present decision are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations (EC,Euratom) N° 2988/95 and (Euratom, EC) n° 2185/96 and with Regulation (EC) n° 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this decision, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) n°2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2006		2007		2008		2009		2010		Year n+4 and later		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost								
			1	0,500	1	0,500									2	1,000
			1	4,500											1	4,500
			1	0,700	1	0,700									2	1,400
			1	0,300											1	0,300
					29	6,400									29	6,400
			4	6,000	31	7,600									35	13,600

(Output 5: average cost of 0,255 is in reality 0,2551724)

8.2 Calculation of costs of measures

Action 1: European-wide measures

Output 1: The opening and closing of the Year will be marked by two high-level and high-profile *conferences*. For such conferences (to be held by the MS holding the EU Presidency) it is reasonable to expect a cost of around 0,500€ for a two-day event for around 300 persons (incl. travel, subsistence, cost of hiring venue accessible for disabled persons, facilities, technical equipment, interpretation, conference organisation, etc.)

Output 2: *Information and action support campaign*: A Community-side information and action support campaign associated with the Year will include development of a logo and slogan(s), the production of awareness-raising tools and aids, co-operation with the media and promotion of and support to activities organised at national level in the MS (including candidate and EFTA countries). If the Year is to achieve its objective, the information and promotional campaign will have to be supported from the 2006 budget. This will also enable to secure the full involvement of all actors concerned with the drafting of the main messages as well as the smooth management of all administrative steps involved. It will also enable to prepare the public for the official launch of the Year with broad publicity given to this event as from mid 2006 onwards. It is reasonable to estimate the likely value of the contract with an external communication organisation which will manage the principal part of the Year at 4,500€ to be committed in 2006. Part of the 4.500€ will enable the coordination of the campaign at European level, while the bulk will be dedicated to provide support to the campaigns at national level.

Output 3: To measure the impact of the Year two *Eurobarometer* surveys will take place, one before the start of the Year and one towards the end of the Year. As the Year encompasses a large number of target groups, sufficient funds have to be reserved for these surveys.

Output 4: There will be an on-going *evaluation* of all activities developed in the framework of the Year; after the closing of the Year an evaluation report will be published.

Action 2: Nation-wide activities

Output 5: While the European Union can provide a framework for action to promote awareness, it must be recognised that much of the progress will have to be achieved by involving the Member States, as well as the candidate and EFTA countries themselves in a major way.

Building on the experience of the European Year of People with Disabilities 2003, such action can be financed up to 50% from the Community budget. It will be designed to act in synergy with the Community-wide action described above, creating a structure whereby larger and smaller-scale measures will share the same objectives and contribute to each other's success. The support will be provided under the form of global grants where the minimum amount necessary to ensure active involvement of Participating States in implementing the Year at national, regional and local level is estimated at 0,100€. The repartition of the funds between Participating States will be based on voting rights of the relevant Member State in the Council of the European Union.

8.3. Administrative Expenditure

8.3.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4
			2	2			
3	2						
4							

8.3.2. Description of tasks deriving from the action

A officials: Advisory committee, drafting of calls for tender, follow-up of Member State grants, of the information campaign, event, studies and press releases

B officials: financial follow-up of tenders and grants, overall assistance to A officials in all tasks

C official: assistance in all above tasks

8.3.3. Sources of human resources (statutory)

x Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended (1B)

x Posts pre-allocated within the 2006 APS/PDB exercise for year n -1 (1A+1B)

x Posts to be requested in the 2007 APS/PDB procedure(1C)

x Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment) (1A)

? Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

²¹ Cost of which is NOT covered by the reference amount.

²² Cost of which is NOT covered by the reference amount.

²³ Cost of which is NOT covered by the reference amount.

NON APPLICABLE

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL

8.2.4. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	Year -n	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4 and later
			0,432			
			0,432			

Calculation– **Officials and Temporary agents**

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Guidelines indicate a standard cost for officials (staff cost and associated cost) of 108.000€

Calculation– **Staff financed under art. XX 01 02**

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

²⁴ Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

8.2.5. Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	Year - n	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,007	0,056	0,007				0,070
X 01 02 11 02 – Meetings & Conferences							
XX 01 02 11 03 – Committees ²⁵	0,019	0,039	0,019				0, 077
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations							
XX 01 02 11 05 - Information systems							
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)							
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)							
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	0,026	0,095	0,026				0,147

Calculation - *Other administrative expenditure not included in reference amount*

Missions: average of 3 missions to 29 MS/candidate/EFTA x 800€

Advisory committee: 4 meetings x 29 participants (25 MS + 4 candidate/EFTA) x 665€

The human resources and administrative requirements will be covered within the global envelope allocated to the authorising DG of reference in the framework of the annual allocation procedure.

²⁵ Specify the type of committee and the group to which it belongs.